

**CASSA DI RISPARMIO
DI ROMA**

**REGOLAMENTO
DEL
TRATTAMENTO
DI QUIESCENZA
E PREVIDENZA
PER IL
PERSONALE**

ROMA

**ACCORDI AZIENDALI:
30 LUGLIO 1971
13 NOVEMBRE 1972
28 OTTOBRE 1976**

**REGOLAMENTO
DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E PREVIDENZA
PER IL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI
ROMA DI CUI ALL'ACCORDO AZIENDALE 30 LUGLIO
1971 MODIFICATO ED INTEGRATO DALL'APPENDICE
DEL 13 NOVEMBRE 1972 ¹(1)
E DALL'ACCORDO AZIENDALE DEL 28 OTTOBRE 1976 (2)**

Art. 1

E' istituito presso la Cassa di Risparmio di Roma il "Fondo di quiescenza del personale".

Nel presente Regolamento esso è denominato Fondo e la Cassa di Risparmio di Roma è denominata Cassa.

Il Fondo è amministrato dal Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio, ma ha gestione e contabilità separate da quelle della Cassa e viene iscritto in bilancio.

E' istituita una "Commissione Consultiva" composta di n.10 membri, di cui 5 nominati dal Consiglio di Amministrazione, 4 nominati dalle OO.SS. firmatarie dell'Accordo cui è allegato il presente Regolamento e scelti tra rappresentanti aziendali ed 1 nominato dalla Commissione Interna.

La "Commissione" ha i seguenti compiti:

- su richiesta di uno dei suoi componenti, esaminare questioni relative all'interpretazione del Regolamento;
- esaminare la relazione annuale che accompagna il bilancio del Fondo.

I verbali delle riunioni della "Commissione" saranno notificati al Consiglio di Amministrazione della Cassa.

Art. 2

(1) I benefici di tale appendice vanno applicati con decorrenza 01.01.1970 limitatamente ai superstiti degli ex dipendenti deceduti dalla suddetta data in poi (Art. 4).

(2) L'accordo si applica con riferimento ai premi di rendimento erogati in base ai contratti integrativi aziendali 12 luglio 1974 e 28 maggio 1976 (Art. 2).

Scopo del Fondo è di garantire, oltre alla corresponsione dell'indennità di anzianità secondo quanto previsto al successivo art. 3, un trattamento pensionarlo a favore degli iscritti e dei beneficiari di cui all'art. 16 nella misura e con le modalità previste dal presente Regolamento, integrativo delle prestazioni tempo per tempo a qualsiasi titolo erogate dall'I.N.P.S.

Qualora la cessazione del rapporto di lavoro avvenga senza che sia maturato, a favore del lavoratore o dei superstiti di cui all'art. 16 il diritto alla liquidazione delle prestazioni a carico dell'I.N.P.S., la pensione complessiva, in quanto prevista dal presente Regolamento, sarà corrisposta per intero a carico del Fondo.

La pensione complessiva, se ed in quanto prevista dal presente Regolamento, sarà del pari corrisposta per intero a carico del Fondo qualora la cessazione del rapporto di lavoro avvenga prima che sia maturato, a favore dell'iscritto o dei superstiti di cui all'art. 16, il diritto alla liquidazione delle prestazioni a carico dell'I.N.P.S., e comunque fino al conseguimento dei requisiti che danno diritto alla liquidazione delle prestazioni suddette.

Conseguiti detti requisiti, le prestazioni a carico del Fondo si intendono limitate alla erogazione della sola pensione integrativa.

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, nonché ai fini del calcolo delle pensioni integrative, le prestazioni dell'I.N.P.S. si considerano limitatamente alla quota di esse corrispondente al periodo di servizio prestato presso la Cassa di Risparmio e/o riconosciuto utile ai fini della pensione complessiva garantita dal presente Regolamento, con un massimo di 35 anni.

Per gli iscritti titolari di prestazioni dell'assicurazione obbligatoria, calcolate con i criteri in atto anteriormente all'entrata in vigore della legge 18 marzo 1968 n. 238, la determinazione delle quote delle prestazioni stesse, da effettuare in base a quanto previsto al comma precedente, avverrà in proporzione rispetto ai contributi dai quali derivano le quote predette.

Le prestazioni dell'I.N.P.S. utili per la determinazione della quota integrativa si considerano al lordo delle quote corrispondenti a trattenute sulla retribuzione in casi di prestazioni lavorative alle dipendenze di terzi successive alla risoluzione del rapporto di lavoro con la Cassa di Risparmio.

Del pari, nei confronti degli ex dipendenti che non abbiano diritto alla liquidazione della pensione di anzianità dell'I.N.P.S. perché prestano opera retribuita alle dipendenze di terzi, le obbligazioni del Fondo si intendono limitate alla corresponsione della sola pensione integrativa.

Fermo quanto disposto al quarto comma, ai fini del calcolo delle pensioni integrative, le prestazioni dell'I.N.P.S. si considerano inoltre comprensive di qualunque supplemento, aumento, maggiorazione ecc., con la sola eccezione delle maggiorazioni per carichi di famiglia.

Il trattamento pensionario di cui al presente Regolamento è aggiuntivo della indennità di anzianità e di quelle spettanti agli aventi diritto in caso di morte dell'iscritto, nella misura e con le modalità previste dai contratti collettivi e dalla legge.

Art. 4

La dotazione iniziale del Fondo, alla data del 01.01.1970, è costituita dagli accantonamenti effettuati alla stessa data per l'applicazione del precedente Regolamento per le pensioni del personale della Cassa di Risparmio di Roma entrato in vigore il 04.04.1953.

L'impostazione contabile del Fondo è basata sulla tenuta di un unico conto denominato "Conto riserva matematica generale".

In detto "Conto" sono tenute in evidenza le quote contributive versate dal personale fino al 31.12.1959 ai fini dell'eventuale restituzione in caso di cessazione dal servizio senza diritto a prestazioni pensionarie a carico del Fondo.

Art. 5

Le disponibilità con le quali il Fondo assicura le prestazioni sono costituite:

- a) dalla dotazione assegnatagli dalla Cassa di Risparmio, di cui all'art. 4;
- b) dai contributi di cui all'art. 7;
- c) dal reddito derivante dagli investimenti;
- d) da altre eventuali proventi ordinari nonché da versamenti straordinari anche per garantire le obbligazioni del Fondo.

Art. 6

Le disponibilità del Fondo possono essere investite:

- a) in titoli di Stato garantiti dallo Stato, od in altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni per le Casse di Risparmio;
- b) in obbligazioni fondiarie od in titoli ad esse parificate;
- c) in depositi fruttiferi presso l'Istituto di credito delle Casse di Risparmio Italiane, altre Casse di Risparmio e Monti di Credito su Pegno di prima categoria Istituti di credito di diritto pubblico e banche di interesse nazionale;
- d) in immobili rustici ed urbani con le formalità e cautele, in quanto applicabili, previste dallo Statuto della Cassa per l'accettazione in garanzia di beni reali.

Gli immobili urbani debbono essere situati nella sfera di competenza territoriale dell'Istituto ed essere facilmente alienabili e tali da garantirne una redditività equa, certa e durevole. Essi non possono essere adibiti a sede degli uffici della Cassa.

Gli investimenti in beni immobili non debbono superare il 50% dei fondi di previdenza effettivamente accantonati ed esposti in situazione salvo diversa disposizione dell'Organo di Vigilanza;

- e) nelle altre forme consentite dalla legge che l'Amministrazione della Cassa di Risparmio considererà opportune.

Art. 7

La Cassa di Risparmio verserà al Fondo un contributo ordinario pari al 15% delle retribuzioni, aggiuntivo di quello dovuto all'I.N.P.S.

In caso di variazioni dei contributi dovuti dalla Cassa all'I.N.P.S., il contributo di cui sopra sarà corrispondentemente variato.

Il contributo a carico del lavoratore – che sarà calcolato e versato a parte – è costituito unicamente da quello dovuto all'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti (I.N.P.S.), nelle misure e con le modalità tempo per tempo stabilite dalla legge.

Art. 8

In caso di fusione, incorporazione o messa in liquidazione della Cassa di Risparmio, il Consiglio di Amministrazione determinerà l'uso che dovrà farsi della parte di disponibilità del Fondo che possa eventualmente residuare dopo soddisfatti tutti gli obblighi e carichi assunti.

Art. 9

Sono iscritti al Fondo, con decorrenza dalla data di assunzione, tutti i dipendenti della Cassa di Risparmio ai quali si applicano i c.c.n.l. delle Casse di Risparmio, Monto di Credito, su pegno di prima categoria ed Enti equiparati. Il personale in prova – esperimento è iscritto transitoriamente al Fondo ed i contributi versati dalla Cassa a suo nome saranno tenuti in evidenza ai fini della eventuale restituzione alla Cassa medesima qualora l'interessato non acquisisca la stabilità di impiego.

E' escluso dall'iscrizione al Fondo il personale delle Esattorie Ricevitorie, delle imposte dirette gestite dalla Cassa di Risparmio, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal c.c.n.l. per il personale stesso, il personale straordinario e quello per il quale, a norma dei c.c.n.l. di cui al primo comma, non è prevista la stabilità di impiego.

Nel calcolo degli anni di iscrizione – ai fini della determinazione della pensione – si computa per anno intero il periodo eccedente il semestre e non si computano le frazioni inferiori al semestre.

Art. 10

Agli effetti del presente Regolamento per retribuzione pensionabile si intende il complesso delle voci aziendali in atto alla data di sottoscrizione dell'Accordo cui è allegato il presente Regolamento corrisposte in via continuativa, ad eccezione delle seguenti:

- le indennità di rischio (cassa, stima, revisione e custodia);
- diaria o indennità di trasferta;
- scala mobile su assegni familiari;
- compenso per lavoro straordinario;
- indennità o contributi connessi al carico familiare;
- indennità sorveglianza casse comunale Credito Agrario;
- indennità o rimborsi forfetari per trasporti o spese similari;
- indennità "ad personam" non pensionabile.

Il premio di rendimento sarà incluso nella retribuzione pensionabile nel limite massimo di 1/17 della retribuzione annua per i dirigenti, 1/16 per i funzionari ed 1/15 per il restante personale.

Il limite di cui al comma precedente non riguarda la componente del premio di rendimento corrisposta in cifra fissa per tutto il personale a seguito delle norme introdotte dai contratti integrativi aziendali 12.07.1974 e 28.05.1976 che pertanto sarà inclusa per intero nella retribuzione pensionabile.

L'importo delle componenti del premio di rendimento da considerare ai fini del calcolo della pensione è quello percepito per l'ultimo anno di servizio. Qualora il rapporto di lavoro si risolva nel corso dell'anno, l'importo del premio, riferita alla frazione di anno – sarà ragguagliata ad anno intero.³

Nei confronti dei dipendenti che per l'ultimo anno solare di servizio non abbiano percepito premio di rendimento in quanto assenti per malattia, verrà incluso nella retribuzione pensionabile, con le modalità di cui sopra, l'ultimo premio di rendimenti percepito.

Le indennità corrisposte in via giornaliera, fermo il calcolo delle medesime sull'ammontare in atto presso l'Istituto nel mese di risoluzione del rapporto di lavoro, saranno conteggiate nella pensione nella misura mensile risultante dalla proporzione tra le giornate di effettiva presenza ed i giorni lavorativi dei 36 mesi precedenti la risoluzione del rapporto di lavoro.

Le indennità connesse all'esercizio di mansioni, qualora non percepite all'atto del collocamento al riposo, saranno conteggiate nella pensione, nella misura in atto presso l'Istituto alla data del pensionamento, a condizione che siano

³ L'articolo 1 dell'accordo aziendale 28.10.1976 ha introdotto il II, III e IV comma del presente articolo in sostituzione del II comma dell'accordo 30.07.1971 che qui di seguito si riporta: "il premio di rendimento sarà incluso nella retribuzione pensionabile – nel limite massimo di 1/17 della retribuzione annua per i dirigenti, 1/16 per i funzionari ed 1/15 per il restante personale" nell'importo percepito per l'ultimo anno di servizio. Qualora il rapporto di lavoro si risolva nell'anno, l'importo del premio – nella misura riferita alla frazione di anno – sarà ragguagliato ad anno intero".

state percepite per un periodo di almeno 12 mesi (anche non continuativi) nei 36 mesi precedenti la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 11

Le prestazioni del Fondo consistono, oltre all'indennità di anzianità di cui all'art. 3:

- 1) in una pensione diretta all'iscritto;
- 2) in una pensione indiretta ai superstiti dell'iscritto;
- 3) in una pensione di reversibilità ai superstiti dell'iscritto deceduto dopo il pensionamento.

Art. 12

La pensione diretta spetta agli iscritti che al momento della cessazione del rapporto di lavoro con la Cassa si trovino in una delle seguenti condizioni:

- 1) abbiano compiuto il 60° anno di età se uomini ed il 55° anno di età se donne, purché siano trascorsi almeno 15 anni di iscrizione al Fondo;
- 2) abbiano compiuto i 35 anni di effettivo servizio se uomini e 30 se donne, qualunque sia la loro età;
- 3) siano invalidi permanentemente al lavoro, qualunque sia l'età ed abbiano almeno 5 anni di iscrizione al Fondo. Nessun minimo di iscrizione è richiesto se l'invalidità dipende da causa di servizio presso la Cassa;
- 4) abbiano compiuto almeno 15 anni di iscrizione al Fondo, prima del raggiungimento dei limiti di età, nel caso che la cessazione del rapporto di lavoro avvenga per riduzione di posti o soppressione o trasformazione dei servizi o uffici, o per esonero dal servizio in seguito a malattia, a norma dei contratti di lavoro;
- 5) abbiano compiuto almeno 25 anni di iscrizione al Fondo, nel caso che la cessazione del rapporto di lavoro avvenga per dimissioni;
- 6) abbiano compiuto almeno 20 anni di iscrizione al Fondo, nel caso che la cessazione del rapporto di lavoro avvenga per dispensa dall'impiego.

Non insorge diritto a pensione a carico del Fondo quando la risoluzione del rapporto di lavoro dell'iscrittione con la Cassa avvenga per destituzione, salvo che, al momento della destituzione, l'iscritto abbia compiuto 60 anni di età se uomo e 55 anni se donna e siano trascorsi almeno 15 anni di iscrizione ovvero l'iscritto abbia conseguito, a qualunque età, 35 anni di iscrizione se uomo e 30 se donna.

Ai superstiti dell'iscritto di cui all'art. 16 spetta una pensione:

- a) di reversibilità, in caso di morte dell'iscritto dopo la liquidazione della pensione diretta;

b) indiretta, in caso di morte dell'iscritto in attività di servizio dopo almeno un anno di iscrizione al Fondo o dopo qualunque periodo se la morte è dipesa da cause di servizio.⁴

Art. 13

Si considera invalida l'iscritto che per difetto fisico o mentale non è più in grado di disimpegnare i suoi obblighi professionali.

L'invalidità deve essere constatata in modo indubbio con tutte le prove e cautele necessarie. Ogni eventuale contestazione relativa all'accertamento dell'invalidità è definita da un collegio di tre medici, di cui uno designato dalla Cassa, uno dall'iscritto ed il terzo scelto di comune accordo dai due, in difetto, dal Presidente dell'Ordine dei Medici della Provincia di Roma.

L'accertamento del collegio è definitivo.

Art. 14

Le pensioni integrative dirette di invalidità e quelle indirette per morte dell'iscritto in attività di servizio, quando l'invalidità e la morte non dipendano da causa di servizio, saranno calcolate sulla base delle seguenti anzianità di iscrizione al Fondo:

- a) dopo 5 anni e fino a 10 anni di servizio: 20 anni di anzianità;
- b) dopo 10 anni e fino a 20 anni di servizio: 25 anni di anzianità;
- c) oltre 20 anni di servizio: minimo di 30 anni di anzianità.

In nessun caso l'anzianità di iscrizione al Fondo di cui sopra potrà essere superiore a quella che il dipendente avrebbe maturato al raggiungimento del limite massimo di età.

La pensione integrativa indiretta per morte dell'iscritto in attività di servizio, quando la morte non dipenda da cause di servizio, sarà calcolata – dopo 1 anno e fino a 5 anni di servizio – come se l'iscritto avesse maturato 20 anni di anzianità, ferme quanto precisato al comma precedente.⁵

Art. 15

⁴ Il testo indicato sotto la lettera b) è quello introdotto dall'art. 1 dell'appendice stipulata il 13.11.72 che ha modificato il testo di cui al precedente accordo del 30.07.71 che era dal seguente tenore: "indiretta in caso di morte dell'iscritto in attività di servizio, dopo almeno 5 anni di iscrizione al Fondo o dopo qualunque periodo se la morte è dipesa da cause di servizio".

⁵ Il terzo comma è stato aggiunto dall'Art. 2 dell'appendice stipulata il 13.11.72 che decorre dal 01.01.1970.

Nei casi di morte o di invalidità, dipendenti da cause di servizio, la pensione verrà calcolata in base all'anzianità di iscrizione al Fondo che l'iscritto avrebbe maturato se avesse raggiunto il limite massimo di età nel grado da lui ricoperto alla data della risoluzione del rapporto.

L'invalidità o la morte si considerano dipendenti da cause di servizio quando esse risultano in rapporto causale diretto con le finalità del servizio.

Art. 16

Nel caso di morte di un iscritto o di un pensionato diretto, sempre che per il primo il decesso sia avvenuto dopo un anno di iscrizione al Fondo, ovvero che il decesso sia avvenuto per causa di servizio presso la Cassa, spetta una pensione diretta od una pensione di reversibilità ai superstiti di cui all'art. 13 del R.D.L. 14-4-1939 n. 636 e successive aggiunte e modificazioni.⁶

Le esclusioni e la cessazione del diritto alla pensione per i superstiti sono quelle previste tempo per tempo dalle norme che disciplinano l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Art. 17

Le prestazioni annue tempo per tempo erogate dall'I.N.P.S. saranno integrate dal Fondo fino a raggiungere complessivamente il 75% dell'ultima retribuzione pensionabile percepita dall'iscritto ragguagliata ad anno.

La liquidazione del trattamento pensionario complessivo, anche quando il trattamento è a totale carico del Fondo, sarà pari ad 1/35 del 75% della retribuzione suddetta per ogni anno di iscrizione al Fondo, con un massimo di 35/35.

Il trattamento complessivo di pensione, diretto o di reversibilità previsto dal presente Regolamento sarà variato, in più o in meno, in relazione al variare degli indici del costo della vita (scala mobile), con le stesse modalità tempo per tempo in vigore per le retribuzioni del personale in attività di servizio.

Art. 18

⁶ Così modificato dall'Art. 3 dell'appendice del 13.11.72. Il testo precedente era il seguente: "Nel caso di morte di un iscritto o di un pensionato diretto, sempre che per il primo il decesso sia avvenuto dopo cinque anni di iscrizione al Fondo, ovvero il decesso sia avvenuto per causa di servizio presso la Cassa, spetta una pensione diretta od una pensione di reversibilità ai superstiti di cui all'art. 13 del R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636 e successive aggiunte e modificazioni". Decorrenza dell'appendice: 01.01.70.

Al trattamento complessivo di pensione, diretto o di reversibilità, previsto dal presente Regolamento, verranno apportate in percentuale le variazioni che, per effetto di accordi sindacali nazionali ed aziendali abbiano ad intervenire nelle voci di trattamento economico (escluse quelle per le quali la determinazione della misura è demandata alla sede aziendale) delle singole categorie del personale in servizio.

I suddetti miglioramenti saranno applicati non oltre sei mesi dalla data di stipulazione degli accordi nazionali ed aziendali con la stessa decorrenza degli accordi medesimi, salvo in caso in cui la Cassa di Risparmio di Roma, qualora eccezionali circostanze lo richiedano, abbia stabilito di sospendere (in tutto o in parte) l'applicazione delle variazioni in questione, con un preavviso di tre mesi da comunicare – con specifica dei motivi – anche alle OO.SS. firmatarie del presente Regolamento, non oltre tre mesi dalla data della stipula degli accordi nazionali o aziendali.

Nota a verbale:

Le parti si danno reciprocamente atto che allo stato e con riferimento alle voci di trattamento economico previsto dai contratti ed accordi nazionali ed aziendali vigenti alla data di stipulazione dell'Accordo cui è allegato il presente Regolamento, le voci non soggette a variazione in base la primo comma del presente articolo sono esclusivamente il premio di rendimento ed le indennità del centro elettronico (programmatori, operatori, perforatori)

Art. 19

Le prestazioni annue erogate ai superstiti tempo per tempo dall'I.N.P.S. saranno integrate dal Fondo nei confronti dei beneficiari indicati nell'articolo 16, fino a raggiungere complessivamente le seguenti aliquote della pensione annua diretta già liquidata dal Fondo o che sarebbe spettata all'iscritto a carico del Fondo a norma degli articoli 17 o 28:

- a) se vi ha diritto il solo coniuge: 60%;
- b) se, oltre al coniuge, vi hanno diritto orfani: ulteriore 20% della pensione diretta per ogni orfano;
- c) se vi hanno diritto solo gli orfani: 60% per un solo orfano, 80% per soli due orfani, 100% per soli tre o più orfani;
- d) se vi hanno diritto solo i genitori: 30% un genitore 60% entrambe i genitori;
- e) se vi hanno diritto solo fratelli o sorelle: 15% un fratello o sorella; 15% per ogni fratello o sorella in più.

La pensione ai superstiti non potrà in ogni caso essere complessivamente superiore all'intero ammontare della pensione diretta calcolata a norma degli articoli 17 o 28.

Quando alcuno dei suddetti beneficiari perde il diritto a pensione questa è soggetta a revisione secondo le aliquote predette, in relazione al numero dei superstiti con diritto a pensione.

Art. 20

Nel solo caso in cui la Cassa di Risparmio si avvalga della facoltà di collocare a riposo il personale femminile che abbia compiuto 30 anni di servizio effettivo o i 55 anni d'età, senza aver raggiunto il limite massimo di servizio o di età per il collocamento a riposo obbligatorio e sempre che al momento del collocamento al riposo abbia compiuto il minimo degli anni di iscrizione al Fondo che danno diritto al godimento del trattamento di pensione integrativo, la pensione è calcolata in tanti trentesimi per quanti sono gli anni di iscrizione al Fondo con un massimo di 30/30.

Art. 21

Le pensioni annue integrative sono pagate in tredici rate mensili, di cui 12 mensilmente posticipate ed una nei dieci giorni precedenti la festività di Natale.

Le pensioni decorrono dal giorno successivo a quello in cui si sia verificata la causa per la quale le pensioni stesse vengono liquidate.

La prima rata si paga l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si sia verificata la causa stessa e l'ultima rata alla fine del mese in cui per qualsiasi motivo la pensione viene a cessare.

L'iscritto o gli aventi diritto sono tenuti ad effettuare tutti gli adempimenti necessari per ottenere la liquidazione delle prestazioni dell'I.N.P.S. nella più elevata misura consentita dalle disposizioni legislative, ferma comunque la facoltà dell'iscritto medesimo di chiedere la liquidazione delle prestazioni dell'I.N.P.S., al conseguimento dei prescritti requisiti, in costanza di rapporto di lavoro.

L'iscritto o gli aventi diritto sono inoltre tenuti a fornire alla Cassa tutte le informazioni e documentazioni necessarie per l'applicazione delle norme previste dal presente Regolamento.

Nel caso in cui gli interessati non ottemperino a quanto previsto dai due precedenti commi, il Fondo è esonerato da ogni obbligazione per il periodo di inadempienza alle suddette prescrizioni.

Tutte le somme liquidate e non pagate in mancanza di aventi diritto, o cedute in prescrizione per qualsiasi motivo, rimarranno acquisite al Fondo.

Art. 22

Le pensioni integrative spettanti agli iscritti ed ai beneficiari indicati nell'art. 16 per effetto del presente Regolamento non possono essere cedute né alienate, né vincolate sotto forma alcuna e per nessun motivo o titolo, né in tutto né in parte, nel senso che eventuali cessioni, alienazioni o vincoli non saranno accettati o riconosciuti dal Fondo, il quale pagherà le pensioni integrative soltanto ed esclusivamente alle persone degli iscritti o dei beneficiari indicati nell'art. 16 secondo le disposizioni del presente Regolamento.

Le pensioni integrative dirette sono vincolate a favore della Cassa nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, per il risarcimento dei danni alla stessa arrecati dall'iscritto nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 23

Alla chiusura di ogni anno verrà compilato uno stato dimostrante la situazione del Fondo, da allegare al bilancio dell'Istituto.

Art. 24

Nessuna operazione di credito in genere per nessun titolo e per nessun motivo, può essere fatta dal Fondo agli iscritti ed in specie non può venire ad essi fatta anticipazione di sorta.

Art. 25

Il presente Regolamento si applica al personale in servizio alla data di stipulazione dell'Accordo al quale il Regolamento stesso è allegato, nonché – con decorrenza alla data di cessazione dal servizio – al personale (o suoi superstiti) il cui rapporto si è risolto tra il 01.01.1970 e la predetta data di stipulazione dell'Accordo.

Esso abroga e sostituisce la regolamentazione del trattamento di quiescenza del personale della Cassa di Risparmio di Roma già in atto e derivante da contatti, accordi, regolamenti e deliberazioni, salvo quanto previsto ai successivi articoli 26 (ultimo comma), 28 (penultimo ed ultimo comma), 29, 31 e 32.

Art. 26

Il presente Regolamento si applica – con decorrenza 01.01.1970 – anche agli ex dipendenti (e loro superstiti) cessati dal servizio tra il 4 aprile 1953 ed il 31 dicembre 1969.

Nei confronti degli anzidetti ex dipendenti e loro superstiti, peraltro, l'applicazione del presente Regolamento avverrà con esclusione degli artt. 10, 12 e 14.

Nei confronti degli suddetti dipendenti e loro superstiti, pertanto, rimangono vigenti le disposizioni portate dagli artt. 7, 11 e 14 (4° comma) del Regolamento entrato in vigore il 4 aprile 1953.⁷

Art. 27

⁷ Il testo degli articoli richiamati è il seguente:

Art. 7: “Agli effetti del presente Regolamento, per retribuzione pensionabile si intende l’ammontare delle seguenti voci, per tutte le mensilità contrattuali, incluse le relative maggiorazioni della scala mobile, percepite dall’iscritto all’atto del collocamento in riposo:

stipendio – indennità di contingenza – indennità di mensa (per intero a partire dal 01.11.1956) – indennità di carica – indennità Dirigenti – indennità Funzionari – indennità V. Capo Ufficio – indennità di specializzazione per i Tecnici del Pegno”.

Art. 11: “L’iscritto quando cessa di prestare servizio presso la Cassa di Risparmio ha diritto:

- a) ad una pensione per il caso di invalidità permanente dopo almeno 5 anni di iscrizione al Fondo, o dopo qualunque periodo se la invalidità dipende da cause di servizio;
- b) ad una pensione per anzianità, al compimento del 60° anno di età se uomo e del 55° se donna, quando siano trascorsi almeno 20 anni di iscrizione al Fondo; o a qualunque età quando siano trascorsi 35 anni di iscrizione per il personale maschile e 30 anni per il personale femminile;
- c) ad una pensione per i superstiti, in caso di morte dopo la liquidazione della pensione diretta; o, se la morte avviene allo stato di attività, dopo almeno 5 anni di iscrizione al Fondo, o dopo qualunque periodo se la morte dipende da causa di servizio;
- d) ad una pensione, quando in conformità alle disposizioni del contratto collettivo, l’iscritto sia esonerato dal servizio in dipendenza di riduzioni di posti, soppressione o trasformazione di servizi od uffici, prima del raggiungimento dei limiti di età, purché l’iscritto abbia un non interrotto periodo di iscrizione di almeno 20 anni. Quando al dipendente, che abbia un periodo di iscrizione di almeno 20 anni, sia applicata la dispensa a mente dell’art. 77 del c.c.n.l., verranno liquidati, a suo favore i 2/3 della pensione stabilita dall’art. 14 del presente Regolamento.
Se la dispensa è stata applicata a mente dell’art. 77 ed il dipendente ha almeno 30 anni di iscrizione al Fondo, la pensione sarà liquidata per intero.
Per altri casi di dispensa dall’impiego, previsti dal c.c.n.l. 28 febbraio 1941, la pensione verrà liquidata nella misura di 1/2 di quella stabilita nell’art.14 del del presente Regolamento;
- e) in caso di risoluzione del rapporto di impiego presso la Cassa di Risparmio, prima che sia maturato per l’iscritto il diritto alla pensione, il Fondo liquiderà a suo favore le indennità spettantegli, nella misura prevista dai contratti collettivi di lavoro;
- f) non compete la pensione integrativa, né l’indennità di anzianità quando la cessazione dal servizio avvenga per destituzione.

E’ in facoltà dell’iscritto che ha compiuto 30 anni di servizio effettivo, anche se non ha raggiunto il 60° anno di età, di ottenere il collocamento a riposo con diritto a pensione corrispondente agli anni di iscrizione al Fondo”.

Art. 14 (4° comma): “La pensione per invalidità o per il caso di morte prima del compimento del 13° anno di servizio verrà calcolata tra il 5° e il 12° sugli anni di servizio effettivamente compiuti ed aumentata del 100%; tra il 13° ed il 24° anno la pensione verrà calcolata come se il dipendente avesse compiuto 25 anni di servizio”.

L'efficacia del presente Regolamento è subordinata alla concessione del nulla osta dell'Organo di Vigilanza, ai sensi dell'art. 2 del R.D.L. 12 agosto 1937, n. 1757.

NORME TRANSITORIE

Art. 28

In deroga a quanto previsto dagli artt. 3 e 17 (il primo e secondo comma) del presente Regolamento, al personale sotto indicato compete un trattamento di quiescenza e previdenza aziendale, assorbente di ogni diritto relativo all'indennità di anzianità, costituito da una pensione integrativa delle prestazioni tempo per tempo liquidate dall'I.N.P.S., pari complessivamente al 95% dell'ultima retribuzione pensionabile sulla base di 1/35 per ogni anno di iscrizione al Fondo, con un massimo di 35/35:

- a) personale in quiescenza che fruisca del trattamento di sola pensione di cui al primo comma dell'art. 14 del Regolamento 4 aprile 1953⁸ ;
- b) personale in servizio alla data di stipula dell'Accordo al quale è allegato il presente Regolamento, che non abbia esercitato l'opzione di cui al successivo art. 30 del presente Regolamento.

Al personale di cui al precedente punto a), in relazione alla data di cessazione dal servizio, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 25 e 26.

Il personale di cui al precedente punto b) mantiene il diritto all'applicazione delle norme di cui agli articoli 10 (ultimo comma) e 20 del Regolamento entrato in vigore il 4 aprile 1953⁹, valendo a tali effetti le tabelle di conversione allegate al Regolamento stesso.¹⁰

⁸ Il testo del comma citato è il seguente:

Art. 14 (1° comma): "La pensione diretta integrativa di quella dell'I.N.P.S., è liquidata in tanti 35mi dell' 85% dell'ultima retribuzione pensionabile per quanti sono gli anni di iscrizione al Fondo".

⁹ Il testo degli articoli richiamati è il seguente:

Art. 10 (ultimo comma): "L'iscritto che non opti per il trattamento misto di cui sopra, conserva il diritto di chiedere, entro due mesi dalla cessazione dal servizio, la conversione di una parte della pensione in capitale secondo le norme di cui all'art. 20 del presente Regolamento.

Art. 20: "Il capitale che può essere richiesto in parziale conversione della pensione a norma dell'ultimo comma dell'art. 10, può raggiungere l'importo della Indennità di anzianità spettante a norma del c.c.n.l..

Effettuandosi la conversione di cui al precedente comma, dalla pensione diretta spettante all'iscritto sarà dedotta una quota che secondo l'allegata tabella di conversione, corrisponda alla somma liquidata in capitale.

La facoltà di cui sopra può essere esercitata dall'iscritto entro due mesi dalla data di cessazione dal servizio. Comunque, la semplice riscossione della pensione nell'importo integrale equivalente ad

a tali effetti le tabelle di conversione allegata al Regolamento stesso (4).

(4) Tabella di conversione allegata al Regolamento 4 aprile 1953:

TABELLA DI CONVERSIONE DI CAPITALE IN RENDITE

ETA'	Pensione corrispondente ad un capitale di L. 100		ETA'	Pensione corrispondente ad un capitale di L. 100	
	Su testa generica	Su testa d'invalido		Su testa generica	Su testa d'invalido
25	5.778	10.113	50	7.881	9.875
26	5.817	10.065	51	8.049	9.952
27	5.858	10.026	52	8.231	10.043
28	5.902	9.988	53	8.423	10.154
29	5.947	9.951	54	8.630	10.276
30	5.996	9.917	55	8.852	10.411
31	6.047	9.882	56	9.088	10.570
32	6.102	9.850	57	9.341	10.733
33	6.158	9.819	58	9.612	10.922
34	6.219	9.802	59	9.903	11.121
35	6.283	9.767	60	10.217	11.343
36	6.351	9.742	61	10.553	11.587
37	6.423	9.714	62	10.915	11.865
38	6.500	9.691	63	11.303	12.152
39	6.579	9.667	64	11.726	12.472
40	6.665	9.646	65	12.180	12.821
41	6.757	9.630			
42	6.853	9.622			
43	6.955	9.621			
44	7.064	9.628			
45	7.180	9.640			
46	7.304	9.664			
47	7.434	9.698			
48	7.574	9.747			
49	7.723	9.804			

Nel caso di riscatto di una parte della pensione, previsto dall'art. 20 del Regolamento, la quota riscattata e corrispondente al capitale percepito dall'interessato, si determina moltiplicando il capitale stesso per il coefficiente indicato in tabella, in corrispondenza all'età del pensionato e dividendo il prodotto per 100.

Se il pensionamento è avvenuto per motivi diversi dall'invalidità, dovranno essere adoperati i coefficienti della prima colonna; se è avvenuto

Al personale che non eserciti o non abbia esercitato la facoltà di conversione di cui all'art. 10 (ultimo comma) del Regolamento entrato in vigore il 4 aprile 1953¹¹, l'art. 18 del presente Regolamento sarà calcolato ed applicato limitatamente al 75% dell'ultima retribuzione pensionabile in base ai 35mi di pensione liquidata.

Art. 29

Nei confronti degli ex-dipendenti (o loro superstiti) cessati dal servizio anteriormente alla data della stipula dell'Accordo cui è allegato il presente Regolamento, che abbia ottenuto la parziale conversione della pensione in capitale secondo quanto previsto dal 1° comma dell'art. 20 del Regolamento 4 aprile 1953¹², il trattamento sarà determinato come segue.

- 1) applicazione del presente Regolamento con modalità, decorrenza e limiti di cui agli artt. 25 e 26;
- 2) in deroga a quanto previsto dal precedente punto 1), mantenimento dei criteri di calcolo della pensione e riflessi sulla reversibilità stabiliti dall'art. 20 del Regolamento 4 aprile 1953¹³;
- 3) aumento della pensione liquidata, con decorrenza 1° gennaio 1970, nella misura del 15%.

Art. 30

Entro tre mesi dalla data del nulla osta della Banca d'Italia all'applicazione del presente Regolamento è consentito al personale in servizio che in precedenza abbia scelto il trattamento di sola pensione di optare per il trattamento di cui agli artt. 3 e 17 del presente Regolamento (indennità di anzianità e di pensione).

Art. 31

esplicita rinuncia alla presente facoltà, qualora avvenga dopo il 60° giorno dalla cessazione del servizio.

Anche nel caso che l'iscritto abbia esercitato la facoltà di cui al primo comma, le pensioni di reversibilità saranno liquidate sulla base della pensione originaria.

¹⁰ Tabella di conversione allegata al Regolamento 4 aprile 1953:

TABELLA DI CONVERSIONE DEL CAPITALE IN RENDITE

¹¹ Vedere testo alla nota n. 9.

¹² Vedere testo alla nota n. 9.

¹³ Vedere testo alla nota n. 9.

Ai fini della anzianità di iscrizione al Fondo sono fatti salvi i diritti acquisiti dei dipendenti ai quali sia stata riconosciuta una anzianità convenzionale valida ai fini della quiescenza.

Art. 32

Al personale in servizio alla data di entrata in vigore del Regolamento 4 aprile 1953, che aveva diritto a pensione anteriormente all'accordo sindacale 9 marzo 1950, saranno applicate le seguenti disposizioni transitorie:

- 1) la pensione sarà pagata in dodicesimi a rate mensili anticipate;
- 2) il trattamento di reversibilità per i superstiti, è quello previsto dall'art. 16 del presente Regolamento pensioni: esso però non dovrà essere inferiore ai 2/3 della pensione percepita dal defunto se pensionato o della pensione al medesimo competente, se morto in servizio, fatta eccezione per i fratelli e sorelle eventualmente superstiti con diritto a pensione, ai quali il trattamento di reversibilità compete nella misura stabilita dall'art. 19 del presente Regolamento;
- 3) la pensione di reversibilità spetta anche alle figlie nubili sino al compimento del 30° anno di età. E' in facoltà della Amministrazione della Cassa di prolungare per altro tempo l'assegno alle figlie nubili quando esse mancassero dei mezzi di sussistenza.

Art. 33

Nei confronti del personale cessato dal servizio tra il 1° luglio 1970 e il 30 giugno 1973 il contributo pasto meridiano sarà incluso nella retribuzione pensionabile, ferma la misura in atto nel mese di risoluzione del rapporto di lavoro, in base alla proporzione tra le giornate di effettiva presenza ed i giorni lavorativi del periodo intercorrente tra il 1° luglio 1970 e la data di risoluzione del rapporto di lavoro.

